



## **NOTA INFORMATIVA IMU ANNO 2023**

La disciplina della nuova Imu è contenuta nella Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in particolare nell'art. 1 commi da 739 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.

### **NOVITA' 2023**

- non vi sono più esenzioni per Covid-19;
- la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad essere pari al 50%;
- è stata introdotta l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2021 è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al **30 giugno 2023**, e coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2022.

### **CHI SONO I SOGGETTI PASSIVI IMU**

- il proprietario di immobili;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il genitore assegnatario della casa familiare affidatario dei figli con provvedimento del giudice;
- l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria).

### **CALCOLO IMU**

Ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, disciplina le modalità di versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali".

Sul sito del Comune di Mirano [www.comune.mirano.ve.it](http://www.comune.mirano.ve.it) è disponibile un applicativo da utilizzare per il calcolo dell'imposta, che consente, dopo l'inserimento dei dati richiesti, la stampa del prospetto riepilogativo e del modello F24 per il pagamento (link diretto <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F241>).



**CalcoloIMU23**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il versamento si effettua **IN AUTOLIQUIDAZIONE** mediante modello F24 (in posta, in banca o in via telematica) o bollettino postale approvato con Decreto del MEF del 23/12/2012 per l'IMU.

Per i titolari di partita IVA il versamento, di qualsiasi importo, deve essere effettuato solo con modalità telematica (art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014).

Il pagamento dell'imposta dovuta **va effettuato esclusivamente a favore del Comune, con l'unica eccezione per i fabbricati D** per i quali il versamento deve essere eseguito:

- nella misura del **7,6 per mille** a favore dello Stato;
- nella misura del **3,00 per mille** a favore del Comune.

Sul modello F24 gli importi da versare al Comune ed allo Stato devono essere suddivisi secondo i **codici tributo** sottoelencati:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Codice IMU quota Comune</b>	<b>Codice IMU quota STATO</b>
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze)	<b>3912</b>	
Terreni	<b>3914</b>	
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	
Altri fabbricati	<b>3918</b>	
Fabbricati D	<b>3930</b>	<b>3925</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esente dal 2022)	<b>3939</b>	

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella statale, deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del **Comune di Mirano: F241**.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributi sono esposti nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune" indicare il codice catastale del Comune di Mirano **F241**;
- barrare la casella "Ravv" se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento operoso;
- nello spazio "Acc" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento viene effettuato in unica soluzione barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "numero immobili" indicare il numero dei fabbricati;
- nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrata la casella "Ravv" indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

**Modalità di pagamento prevista solo per i residenti all'estero:** nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 occorre provvedere nel seguente modo:

- per la quota spettante al Comune bonifico a favore di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA Filiale di Mirano - Piazzale Garibaldi n. 11 – Mirano (Ve)  
IBAN: **IT22F0623036191000015435538** - CODICE BIC/SWIFT: **CRPPIT2PXXX**
- per l'eventuale quota spettante allo Stato (immobili con categoria catastale D) i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore della BANCA D'ITALIA  
IBAN: **IT02G0100003245348006108000** - CODICE BIC: **BITAITRRENT**

Per i versamenti dall'estero devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente, o in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU" Comune di Mirano e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

### **ARROTONDAMENTI**

Ai sensi dell'art. 1 comma 166 Legge 296/2006 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo".

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di tardivo versamento si può regolarizzare il pagamento con il ravvedimento operoso che prevede il versamento di una sanzione in misura ridotta a seconda del ritardo. Il ravvedimento si perfeziona pagando l'IMU unitamente alla sanzione e agli interessi.

Il ravvedimento può essere calcolato direttamente nel sito del Comune utilizzando l'applicativo:



 CalcoloIMU23

(viene calcolato in automatico in base alla data impostata per il pagamento).

L'applicazione consente di calcolare il ravvedimento operoso non solo per l'anno 2023, ma anche per le annualità precedenti da applicativo calcolo imu 23, selezionando "Ravvedimento operoso/calcola il ravvedimento operoso per gli anni precedenti al 2023" (link diretto <https://www.riscotel.it/ravvedimento/?COMUNE=F241&ANNO=2022> ).

In seguito alle modifiche introdotte all'art. 13 e 13 bis del D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l'IMU non pagata per tutte le annualità non prescritte, purché non gli sia stato notificato l'avviso di accertamento da parte del Comune.

## COMPENSAZIONI IMU

I versamenti dell'IMU potranno essere compensati con altri crediti spettanti al contribuente (esempio crediti erariali: IRPEF-IVA)

## IMMOBILI ESCLUSI / ESENTI DA IMU

- 1) **le abitazioni principali e le relative pertinenze** (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

*“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.”*

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei **coniugi con residenze e dimore separate** in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, **dimorano abitualmente** nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile (la **verifica della dimora abituale** da parte dei Comuni potrà essere effettuata ad esempio con i consumi effettuati). La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

**Pertinenze abitazione principale:** per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità immobiliari di categoria C6 si applicherà ad una sola l'esenzione per l'abitazione principale, mentre all'ulteriore pertinenza si applicherà l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.

**Abitazione principale parzialmente locata:** nel caso in cui l'abitazione principale risulti parzialmente locata, quest'ultima non perde tale destinazione e beneficia pertanto dell'esenzione IMU prevista per tale fattispecie (chiarimento del Ministero delle Finanze con FAQ n. 12 del 20/01/2016).

2) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli** a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione a suo favore.

**Fino al 2019** la norma prevedeva l'esonero *“per l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”* e **non rilevava la presenza di figli.**

In assenza di figli, dal 2020, si calcola l'IMU per i coniugi con i criteri ordinari.

### **3) le abitazioni e pertinenze equiparate ad abitazioni principali:**

a) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

A tal fine:

- l'immobile non deve essere concesso in locazione;
  - non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - non spetta l'esclusione se l'immobile appartiene alle categorie A1, A8, A9;
  - l'esclusione vale solo per la quota di possesso dei soggetti sopraindicati.
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008 adibiti ad abitazione principale;

### **4) le abitazioni principali e relative pertinenze per assimilazione con Regolamento Comunale Imu (art. 3):**

*“unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione”.*

Non è necessario che l'unità immobiliare per cui viene applicata l'esenzione sia l'abitazione di ultima residenza come applicato fino al 2019. *(Fino al 2019, inoltre, l'esenzione era limitata alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto con esclusione di altri diritti reali).*

**5) i terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 29/03/2020, n. 99 indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sono considerati coltivatori diretti e IAP anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (interpretazione autentica in materia di Imu disposta dall'art. 78 bis del D.L. n. 104 del 14/08/2020).

Il comma 741 lettera e) definisce terreno agricolo *“il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato”.* Fino al 2019 per ICI e IMU, per terreno agricolo si intendeva il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**N.B.: per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi (dichiarazione Imu), entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.**

## BASE IMPONIBILE IMU

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota.

**FABBRICATI:** la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla **rendita catastale rivalutata del 5%** i moltiplicatori sotto indicati:

Categoria catastale dell'immobile	Tipologia	Moltiplicatore IMU
A (esclusa A10)	Abitazioni	<b>160</b>
A10	Uffici	<b>80</b>
B	Collegi, scuole, ospedali	<b>140</b>
C1	Negozi e botteghe	<b>55</b>
C2-C6-C7	Magazzini, autorimesse, tettoie	<b>160</b>
C3-C4-C5	Laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	<b>140</b>
D (escluso D5)	Opifici, alberghi, teatri, ecc.	<b>65</b>
D5	Banche e assicurazioni	<b>80</b>

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata:

- all'Agenzia del Territorio (Catasto – sede di Venezia);
- collegandosi al sito <https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do>;
- utilizzando l'accesso dal banner **calcoloIMU23** nel sito internet del Comune di Mirano:



**CalcoloIMU23**

(percorso: cliccare link calcolo imu 23 / calcolo imu 2023/ sulla destra voce “Consultazione su Agenzia Entrate.gov.it” Trova la rendita catastale” - link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F241> ).

Per la consultazione sono necessari gli estremi catastali dell'immobile (foglio, mappale, sub).

**TERRENI AGRICOLI:** la base imponibile dei terreni iscritti in catasto, ossia il valore, si ottiene moltiplicando il **reddito dominicale rivalutato del 25% per 135**. E' possibile conoscere il reddito dominicale del terreno seguendo la stessa modalità di consultazione della rendita per i fabbricati.

### **AREE FABBRICABILI:**

si deve considerare il valore venale in comune commercio alla data del **01/01/2023** come definito dall'art 1 comma 746 della Legge 160/2019: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

**“In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (se la data di accatastamento precede la data di fine lavori, dalla data di accatastamento - vedi Sentenza Suprema Corte a Sezione unite n. 18565/2009 e successive ultima Ordinanza Corte di Cassazione n. 12221/2022-) ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.**

Nel caso di interventi edilizi, lavori di manutenzione ordinaria straordinaria di cui all' articolo 3 comma 1, lettere a) e b) l'IMU si continuerà a calcolare in base alla rendita catastale del fabbricato.

Come previsto dal Regolamento IMU, solo al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare periodicamente con cadenza annuale, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.

L'ultima delibera approvata dalla Giunta Comunale è la n. 116 del 26/06/2013 (valori anno 2013, validi anche per gli anni successivi dal 2014 al **2023** in quanto non modificati).

La **TABELLA DEI VALORI AREE FABBRICABILI** è scaricabile dal sito web del Comune, digitare nel campo ricerca: **IMU 2023 / Tributi: IMU/vedi dettagli/allegato 07 valori aree fabbricabili** (link [https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/2/0/8/3/0/1/INF2-IMU13\\_Aree\\_fabbricabili2013.pdf](https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/2/0/8/3/0/1/INF2-IMU13_Aree_fabbricabili2013.pdf) )

### **Area Pertinenziale di Fabbricato**

Nella nuova Imu, entrata in vigore dall'01/01/2020, viene data una nuova definizione di fabbricato prevedendo che si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza **esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**. Non sarà più possibile per i contribuenti, come in passato, non applicare l'IMU come aree edificabili (qualificate tali dal PRG) per le aree accatastate autonomamente, anche se destinate a pertinenza del fabbricato. Ciò che avrà rilevanza sarà quanto risulta dagli atti catastali (visure). Se l'area non risulta accorpata al fabbricato, dovrà essere tassata distintamente.

Sono necessari pertanto due requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità:

- il primo attiene al fatto che detta qualificazione derivi dalla disciplina urbanistica
- il secondo consiste nell'obbligo di accatastamento unitario di area e fabbricato.

In assenza di uno solo di tali elementi, l'area contigua al fabbricato sarà tassata distintamente da quest'ultimo e, ove rientrante in strumenti urbanistici, sarà considerata come edificabile.

**A decorrere dal 01/01/2020**, quindi, **la dichiarazione Imu presentata dal contribuente** relativa agli anni precedenti, con cui ha comunicato che l'area qualificata dagli strumenti urbanistici come edificabile era pertinenziale perché a servizio del suo fabbricato, **non avrà più valore** e il contribuente, sarà tenuto pertanto a pagare l'IMU come area edificabile.

### **Esenzioni/agevolazioni immobili e aree fabbricabili posseduti da più soggetti passivi**

Il comma 743 della L 160/2019 prevede che con riferimento ad un medesimo immobile, in presenza di più soggetti passivi, ognuno di essi è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'IMU si tiene conto degli elementi soggettivi (relativi al soggetto possessore) e oggettivi (relativi all'immobile posseduto) riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

I terreni agricoli sono considerati non fabbricabili (anche se risultano tali da PRG) se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola o posseduti da società agricole di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 99/2004-**compresi i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura e che mantengono l'iscrizione nella previdenza agricola**. Se i medesimi terreni coltivati dai soggetti suddetti sono posseduti in quota da altri soggetti (che non sono né coltivatori diretti, né IAP, né società agricole) quest'ultimi devono pagare l'IMU come area edificabile (in quanto viene a mancare il requisito soggettivo).

### **Fabbricati Collabenti:**

Accatastati come F2 –privi di rendita, se lo strumento urbanistico PRG ne prevede il recupero, **sono assoggettati a IMU come area edificabile**.

Questa conclusione deriva dall' applicazione del comma 741 della Legge 160/2019 che dà la definizione di fabbricato ai fini IMU – “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.....”. I fabbricati collabenti sono privi di rendita e quindi non sono fabbricati.

## **DICHIARAZIONE IMU**

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno **2023** la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/06/2024**.

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno **2022** la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/06/2023**.

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno **2021** il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione è **stato differito al 30/06/2023**.

La dichiarazione deve essere presentata in particolare nei seguenti casi:

1. **ALLOGGI SOCIALI** per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, **adibiti ad abitazione principale** (comma 741 lett. c n. 3);
2. **FORZE ARMATE** per l'unica unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica (comma 741 lett. c);
3. **BENI MERCE** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751, terzo periodo);
4. **ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente non locata (art. 3 comma 2 Reg.to IMU);
5. **ESENZIONI EMERGENZA COVID 19** (pag. 5 istruzioni modello dichiarazione);
6. **RIDUZIONE DEL 50% PREVISTA PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO** (vedi paragrafo casi particolari).

Non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione per l'applicazione della **riduzione del 25% prevista per gli immobili locati con canone concordato** (vedi paragrafo casi particolari) come indicato nelle istruzioni del modello di dichiarazione IMU/IMPI (pag. 7 istruzioni).

**Per l'elenco completo dei casi in cui va presentata la dichiarazione si rinvia alle istruzioni ministeriali del modello di dichiarazione IMU/IMPI approvato con decreto del MEF 29/07/2022:**

- a) *Modello dichiarazione IMU/IMPI, disponibile nel sito del MEF*  
<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Modello-dichiarazione.pdf>
- b) *Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/IMPI, disponibile nel sito del MEF*  
[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Istruzioni\\_IMU\\_IMP\\_i\\_2022.pdf](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Istruzioni_IMU_IMP_i_2022.pdf)



 **Calcolo IMU23**

Per gli **ENTI NON COMMERCIALI (ENC)** si rinvia alle indicazioni riportate al punto 9) del casi particolari.

**Modalità di presentazione della dichiarazione IMU:**

- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- invio telematico con posta certificata all'indirizzo pec [protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it); se l'invio telematico proviene da indirizzo non pec, per le persone fisiche, le dichiarazioni vanno accompagnate da carta di identità se non firmate digitalmente;
- presentazione al Multisportello del Comune di Mirano–Via Bastia Fuori 54/56 negli orari di apertura al pubblico del Servizio (portare già una copia che verrà timbrata per ricevuta).

## CASI PARTICOLARI

### **1) Immobili locati con canone concordato** (comma 760)

L'art. 1 comma 760 della Legge 160/2019 prevede per le abitazioni e le relative pertinenze locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta è ridotta del 25%, confermando quanto già previsto dall'anno 2016 fino 2019 per la vecchia IMU e la TASI.

Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 09/12/1998, n. 431, stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Mirano:

- **1° accordo**, sottoscritto in data 13/12/1999 - **allegato 5** (link [https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/2/0/8/2/9/8/CANONE\\_CONCORDATO\\_IMU\\_TASI.pdf](https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/2/0/8/2/9/8/CANONE_CONCORDATO_IMU_TASI.pdf))

- **2° accordo**, stipulato in data 05/09/2018, in vigore dal 01/10/2018 - **allegato 6** (link <https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/tributi/imu/06-2022-imu-2-accordo-territoriale-del-05-09-18-e-adesione-confabitare.pdf>)

**Le organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali hanno modificato la tabella A. I valori espressi nella tabella hanno efficacia dal 02/02/2021.**

I testi degli accordi e le informazioni sono disponibili al Multisportello e tra i documenti scaricabili nel sito del Comune.

Si fa presente che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 pubblicato nella G.U. n. 62 del 15/03/2017 ha previsto **per i contratti non assistiti dalle rispettive organizzazioni** della proprietà edilizia e dei conduttori **l'attestazione di conformità** (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 20/04/2018 e Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/02/2018 a quesito).

**Per informazioni è opportuno che i contribuenti contattino le associazioni di categoria che sono indicate nell'accordo vigente per il territorio del Comune scaricabile dal sito datato 05/09/2018).**

Non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione per gli immobili a canone concordato come indicato nelle istruzioni del modello di dichiarazione IMU/IMPI (pag. 7 istruzioni).

### **APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA**

In merito all'applicazione della cedolare secca con aliquota 10% o 21% per tali contratti, la competenza è in capo all'Agenzia delle Entrate che riscuote e accerta la cedolare secca sostitutiva dell'IRPEF.

L'applicazione della cedolare secca al 10% è consentita:

A) nei Comuni con carenze disponibilità abitative (articolo 1 lettere a) e b) del D.L. 551/1988. Si tratta dei Comuni di Bari, Bologna; Catania, Firenze, Genova, Milano; Napoli, Palermo; Roma, Torino e **Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi** (*il territorio di Mirano non confina con il territorio di Venezia*), nonché negli altri Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE Mirano non è inserito) -**vedi D.Lgs 14/03/2011, n. 23 art 3;**

B) ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi) – **vedi art. 9 comma 2 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 e s.m;**

Relativamente ai suddetti requisiti di cui ai punti A) e B), il Comune di Mirano non rientra tra i Comuni ad alta tensione abitativa” e non è stato interessato da provvedimenti inerenti “eventi calamitosi “. Conseguentemente, **non potrà essere applicata la cedolare secca al 10%**, a meno che non intervengano delle modifiche normative riguardanti l'applicazione di detta agevolazione fiscale.

**Per il Comune, non ha nessuna rilevanza l'aliquota della cedolare secca, in quanto ai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione a canone concordato spetta in ogni caso l'abbattimento dell'IMU del 25%.**

### **2) Abitazioni concesse in comodato gratuito ( solo tra figli/genitori)** (comma 747 lett. C)

**COMODANTE:** colui che concede in comodato.

**COMODATARIO:** colui che riceve in comodato.

E' prevista la **riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU** per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal

soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni, confermando quanto già previsto dall'anno 2016 al 2019 per la vecchia IMU e TASI:

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate: non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato; in caso di "contratto verbale di comodato" è sufficiente la compilazione del modello 69 (non servono marche da bollo) ed il pagamento di € 200,00 da effettuarsi con il modello F23;
- l'abitazione concessa in comodato deve essere utilizzata dal comodatario come abitazione principale, quindi residenza e dimora abituale devono coesistere;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comodante presenta apposita dichiarazione IMU per attestare i requisiti e beneficiare della riduzione, nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento
- la riduzione della base imponibile del 50% spetta anche **al coniuge del comodatario**, in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori (confermando quanto già previsto con la vecchia IMU dal 2019 per effetto della norma introdotta dall'art. 1 comma 1092 della Legge finanziaria 145/2018)

**CHIARIMENTI DEL MINISTERO ai fini ex IMU da considerare validi anche per la nuova IMU:**

- ai fini dell'abitazione concessa in comodato, vanno considerate anche le pertinenze, secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);
- quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano al massimo 2, entrambi situati nel Comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario;
- la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
- è consentito applicare l'agevolazione anche nel caso in cui il comodato venga fatto a favore di un comproprietario, come chiarito dal Ministero delle Finanze.

**NON SI APPLICA LA RIDUZIONE:**

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B
- se si risiede all'estero;
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;
- se il comodato è tra soggetti con grado di parentela diverso dal primo grado in linea retta (genitori/figli). Non si applica ad esempio quando il comodato è tra nonni e nipoti, fratelli ecc.

Un esempio di documentazione di "contratto verbale di comodato", unitamente alle relative istruzioni sono disponibili al Multisportello e tra i documenti scaricabili nel sito del Comune **allegato 04** (link <https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/tributi/imu/04-2022-imu-abitazioni-concesse-comodato-gratuito.pdf> )

- modello 69;
- modello F23;
- esempio di dichiarazione IMU (alla dichiarazione potrà essere allegata una copia del Modello 69 utilizzato per la registrazione del comodato all'Agenzia delle Entrate).

**3) Immobili di interesse storico e artistico (comma 747)**

Sono immobili di interesse storico ed artistico quelli così definiti dall'art. 10 del Codice dei beni Culturali (D.Lgs. 42/2004).

Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile (questa riduzione può essere cumulata con la riduzione prevista del 50% per immobili concessi in comodato gratuito o del 25% per immobili concessi in locazione a canone concordato).

Nel caso in cui il fabbricato di interesse storico o artistico sia anche inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, è ammessa l'applicazione del doppio beneficio; pertanto l'agevolazione comporta che la base imponibile sia ridotta al 25% come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14279 del 08/07/2020.

Precedentemente il MEF si era espresso sostenendo la non cumulabilità (convegno Telefisco del 25/01/2012 e del 28/01/2016).

Non può prospettarsi il caso di immobile storico, inagibile e di fatto non utilizzato e concesso in comodato o locato con canone concordato: se inagibile non può essere abitato.

#### **4) Fabbricati inagibili-inabitabili (comma 747)**

E' prevista una riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Con il Regolamento Imu, in vigore dal 01/01/2020 (art. 4) il Comune ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, dettagliatamente indicate nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'Ufficio Tributi **reperibile al Multisportello o nel sito del Comune.**

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità, debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:

- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, ai servizi tecnici comunali che ne accerta l'inagibilità;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 all'Ufficio Tributi in cui il contribuente dichiara, per le unità immobiliari possedute, la presenza delle caratteristiche di fatiscenza indicate nel regolamento e **il possesso di una perizia di un tecnico abilitato** attestante lo stato di inagibilità dell'immobile e di cui l'Ufficio Comunale preposto potrà richiederne l'esibizione (se non allegata alla dichiarazione sostitutiva).

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto sopra indicato.

Fino al 2019 compreso, nel caso il fabbricato non fosse stato dichiarato inagibile e inabitabile, per beneficiare della riduzione era sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il contribuente dichiarava che i fabbricati posseduti avevano le caratteristiche di inagibilità/inabitabilità indicate nel Regolamento IMU.

Nel sito, tra i documenti scaricabili, è disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i fabbricati inagibili/inabitabili (percorso: digitare su campo ricerca: **IMU 2023/ Tributi:IMU/vedi dettagli/collegamenti-modulistica** (link <https://documentale.comune.mirano.ve.it/index.php/modulistica/tributi/imu-imposta-municipale-propria/212-richiesta-riduzione-imu-per-inagibilita-o-inabitabilita-mod2-imu/file> )

#### **5) Terreni incolti o coltivati in modo occasionale "orticelli" (per IMU)**

Sono soggetti al pagamento dell'IMU anche i terreni incolti e quelli coltivati in modo occasionale, oltre ai terreni agricoli. Il comma 741 definisce "terreno agricolo" il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### **6) Fabbricati merce (comma 751)**

Sono fabbricati merce i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dall'anno 2022, come stabilito dal comma 751 della L160/2019, sono esenti IMU.

Per gli anni 2020 e 2021 sono stati assoggettati all'IMU nella misura deliberata dal Comune pari allo 0,6 per mille

Fino al 2019 gli immobili merce erano esenti IMU per legge, e soggetti a TASI nella misura stabilita dal Comune (0,6 per mille per il Comune di Mirano).

#### **7) Ulteriore pertinenza dell'abitazione principale appartenente alla medesima categoria catastale**

L'aliquota MU applicabile per l'ulteriore pertinenza è quella ordinaria del 10,6 per mille.

(Esempio: contribuente possiede due C/6, un C/2, saranno esclusi dal pagamento dell'Imu un C/6 e un C/2 il secondo C6 pagherà IMU al 10,6 per mille).

#### **8) Diritto di abitazione coniuge superstite ai sensi articolo 540 del codice civile**

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi, **se di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà dei due coniugi**, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Nel caso l'abitazione principale fosse in comproprietà tra il defunto ed altri soggetti terzi diversi dal coniuge, non si realizza il diritto di abitazione (esempio: proprietà del defunto e di: fratelli, genitori, figli del defunto, ecc..)

#### **9) Rettifica rendita catastale procedura DOCFA (D.M. 701 del 1994) da parte dell'Agenzia Entrate Territorio (CATASTO)**

I nuovi accatastamenti o le variazioni catastali dei fabbricati vengono proposti dai contribuenti a mezzo dei propri tecnici. La rendita catastale "proposta" può essere modificata dall'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio entro 12 mesi dalla data di presentazione delle denunce catastali. Questo termine non ha natura perentoria e l'Agenzia del territorio può rettificare la rendita anche successivamente, anche a distanza di anni. In entrambe i casi la "rendita rettificata" ha efficacia sin dall'inizio, dalla data di presentazione del DOCFA (Come confermato dalla Circolare 7/E del 17/03/2022 dell'Agenzia delle Entrate)

Ad avvenuta notifica della nuova rendita RETTIFICATIVA al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate- Territorio, il Comune può procedere al recupero della differenza dell'IMU (in caso di rendita attribuita superiore alla rendita proposta) fin dalla data di presentazione del DOCFA, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per i periodi precedenti alla notifica per tutte le annualità ancora accertabili.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, ( se la data di accatastamento precede la data di fine lavori, dalla data di accatastamento - vedi Sentenza Suprema Corte a Sezione Unite n. 18565/2009 e successive ultima Ordinanza Corte di Cassazione n. 12221/2022) o se antecedente, dalla data di utilizzo. (comma 745)

#### **10) Enti Non Commerciali**

Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (**decreto n. 200 del 19 novembre 2012**).

**Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.**

Per i versamenti dell'IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i seguenti codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

"350E" denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

- “351E” denominato “**IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE**”;
- “353E” denominato “**IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE**”;
- “355E” denominato “**IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE**”;
- “357E” denominato “**IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE**”;
- “358E” denominato “**IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE**”;
- “359E” denominato “**IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO**”;
- “360E” denominato “**IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE**”.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 160/2019.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa del citato decreto, si applica il modello di dichiarazione di cui al decreto del 26 giugno 2014.

Dall'anno d'imposta 2020 la dichiarazione deve essere presentata **ogni anno** entro il **30 giugno dell'anno successivo**, come previsto dal *comma 770 della Legge 160/2019*.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Legge 30 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 738 a 783 (nuova IMU)
- Circolare 1/DF del 18/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (chiarimenti nuova Imu)
- Faq IFEL 06/03/2020
- Risoluzione Agenzia Entrate 29/E del 29/05/2020 (istruzioni versamento e codice tributo per F24)
- Decreto del 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (canone concordato)
- Decreto del MEF id. 23A01065 del 13/02/2023 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile per l'anno 2023

#### **INFORMAZIONI**

Per informazioni rivolgersi al Multisportello del Comune di Mirano con sede in via Bastia Fuori 54/56 su appuntamento – Telefono: **041/5798404-041/5798405 dalle 08.30 alle 10.30 dal lunedì a venerdì - e-mail: [sportello.unico@comune.mirano.ve.it](mailto:sportello.unico@comune.mirano.ve.it)** (link <https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/servizi-al-cittadino-e-multisportello> ).

UFFICIO TRIBUTI - mail: [tributi@comune.mirano.ve.it](mailto:tributi@comune.mirano.ve.it) Contatti: link [https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/ufficio-tributi-e2b7c0ec-8777-4888-b978-0b44bf717c2d?force\\_preview=true](https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/ufficio-tributi-e2b7c0ec-8777-4888-b978-0b44bf717c2d?force_preview=true)

Mirano, 22 maggio 2023

**Il Dirigente dell'Area 1  
Dott. Maurizio Mozzato**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

## ALIQUEUTE IMU ANNO 2023

Con D.C.C. n. 3 del 16/02/2023 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2023, confermando le stesse aliquote deliberate per l'anno 2022.

### SCADENZE

**ACCONTO** 16/06/2023  
**SALDO** 18/12/2023 (posticipato poiché il 16/12 cade di sabato)

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre.

Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2023, a conguaglio di quanto versato in acconto.

È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza di giugno.

#### **Differimento del termine di versamento in seguito al decesso del contribuente (art. 6 del Regolamento IMU)**

Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

L'**IMPORTO MINIMO** da pagare per soggetto passivo è di **€ 5,00 annui** (non è dovuto l'importo uguale o inferiore a € 4,00).

	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUEUTA (per mille)	MOLTIPLICATORE
1	Abitazione principale cat. A01, A08, A09 e pertinenze: C02, C06, C07	5.90	160
2	Altri immobili (cat. C02, C06, C07)	10.60	160
3	Abitazioni e pertinenze: sfitte, in locazione, in uso gratuito, a disposizione	10.40	160
4	Abitazione e pertinenza posseduta da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel Paese di residenza	10.40	160
5	IACP esclusi alloggi sociali e pert. (cat. A)	10.40	160
6	Abitazione pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale	10.40	160
7	Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10.60	140
8	Uffici e studi privati (cat. A10)	10.60	80
9	Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	10.60	65
10	Negozi e botteghe (cat. C01)	10.60	55
11	Terreni agricoli	10.00	135
12	Terreni incolti	10.00	135
13	Aree fabbricabili	10.60	1
14	Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	10.60	80
15	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (D10)	0.60	65
16	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0.60	160

	(cat. A,C02,C06,C07)		
17	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. B, C03)	0.60	140
18	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A10)	0.60	80
19	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. C01)	0.60	55

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (**unicamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 che non sono escluse da IMU**) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Spetta inoltre la detrazione di € 200,00 agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07/1977, n. 616).